

REGOLAMENTO

del

CMAL - Consorzio manutenzione - Alta Leventina

6780 Airolo

Art. 1

Costituzione

Si costituisce un Consorzio di sorveglianza e manutenzione delle opere di arginatura e di premunizione valangaria esistenti e future denominato **Consorzio manutenzione - Alta Leventina** disciplinato dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 e istituito in virtù del decreto del Consiglio di Stato no. 9489 del 19 novembre 1991. Il comprensorio si estende sui Comuni di Bedretto, di Airolo e di Quinto.

Art. 2

Sede

Sede del Consorzio è Airolo.

Art. 3

Scopo, limiti territoriali e di zona

a) Scopo del Consorzio è quello di provvedere alla sorveglianza ed alla manutenzione delle opere di sistemazione idrica e di premunizione valangaria esistenti e future situate nei limiti del comprensorio del Consorzio.

b) ¹Il Consorzio potrà farsi Ente promotore per nuove opere di premunizione il cui finanziamento verrà stabilito e ripartito secondo ogni singolo caso nel rispetto dei disposti della Legge sui Consorzi del 21.7.1913 e mod. del 9.2.1987.

²Qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, sono da realizzare adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali.

³Interventi di sistemazione e correzione di corsi d'acqua e rive lacustri devono essere realizzati considerando in modo adeguato il miglioramento della situazione ecomorfologica.

⁴Gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e imboscamento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe devono altresì considerare gli aspetti ecomorfologici e l'inserimento paesaggistico delle opere.

⁵Il Consorzio promuove e realizza progetti di rivitalizzazione e rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri.

c) Il comprensorio e limiti territoriali del Consorzio sono quelli descritti nel Decreto di risoluzione del Consiglio di Stato no. 9489 del 19 novembre 1991 e del relativo piano generale 1:25'000 allegato alla perizia.

Art. 4

Interessati al Consorzio

¹Fanno parte del Consorzio e concorrono alle spese di sorveglianza e manutenzione in base alle seguenti percentuali e voti:

2

Ente	Interessenze		Voti	
Comune di Airolo	10.75		3	
Comune di Bedretto	1.00	25	1	8
Comune di Quinto	13.25		4	
Strade cantonali	9.50		2	
USTRA	19.00	45.5	4	10
Ferrovie Federali Svizzere	17.00		4	
Azienda Elettrica Ticinese SA	7.09		2	
Ofima	2.92		1	
Swissgrid SA	1.82		1	
Lucendro SA	9.31	22.5	2	8
Kraftwerk Aegina AG (c/o Ofima)	0.57		1	
Swisscom Immobili SA	0.79		1	
DDPS Armasuisse Immobili	7.00	7	2	2
TOTALE	100.00%		28	

Art. 5

Organi del Consorzio

Organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea consortile;
- 2) la Delegazione consortile;
- 3) la Commissione tecnica;
- 4) la Commissione di revisione dei conti.

Art. 6

Assemblea consortile

L'Assemblea consortile si compone dei rappresentanti degli interessati al Consorzio di cui all'art. 4 che precede.

I rappresentanti stanno in carica 4 anni, sono sempre rieleggibili e sono designati entro 6 mesi dalle elezioni comunali.

I Comuni designeranno entro 6 mesi dalle elezioni comunali i loro rappresentanti.

Il rappresentante dello Stato è nominato in base all'art. 14 della legge sui consorzi del 1913 e relative modifiche del 1987.

L'Assemblea consortile è l'organo superiore del Consorzio.
Il Presidente della Delegazione è contemporaneamente Presidente dell'Assemblea.

Art. 7

Convocazione

¹L'Assemblea consortile è convocata in via ordinaria una volta all'anno di regola entro il 30 aprile con preavviso scritto di un mese e mediante avviso pubblicato sul "Foglio Ufficiale" del Cantone.

²L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dalla Delegazione consortile o su richiesta di almeno 1/5 degli interessati al Consorzio (art. 4).

Art. 8

Compiti

All'Assemblea consortile competono:

- a) la nomina dei membri della Delegazione;
- b) la designazione del Presidente della Delegazione;
- c) la nomina dei revisori dei conti;
- d) l'approvazione dei conti;
- e) l'approvazione del Regolamento consortile e dell'organico dei dipendenti e loro modifiche, riservata la ratifica del Consiglio di Stato;
- f) l'esercizio di tutte le competenze non espressamente conferite da leggi o regolamenti ad altro organo.

Art. 9

Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea consortile sono prese a maggioranza assoluta dei voti emessi qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale. I voti possono essere emessi su procura. Le deliberazioni dell'Assemblea sono operative anche per i non intervenuti. I membri della Delegazione consortile, così autorizzati dagli enti consorziati che rappresentano, mantengono il diritto di voto anche in Assemblea.

Art. 10

Delegazione consortile

¹La Delegazione consortile si compone di 7 membri (e cioè 1 membro per ognuno dei Comuni di Bedretto, Airole e di Quinto, 1 membro rappresentante lo Stato del Cantone Ticino, 1 per le FFS II. Circondario, 1 per le Aziende di produzione e di trasporto di beni pubblici e 1 di USTRA).

- 6 membri sono nominati dall'Assemblea;

- 1 membro è designato di diritto dal Consiglio di Stato (rappresentante dello Stato del Cantone Ticino).

²Essa si riunisce su convocazione del Presidente o a richiesta di 4 membri della Delegazione, e delibera a maggioranza di voti.

³L'espressione del voto è obbligatoria.

⁴Alle sedute di Delegazione potranno partecipare unicamente i membri della Delegazione.

⁵La deliberazione è valida se sono presenti almeno 4 membri.

Art. 11

Compiti

La Delegazione consortile rappresenta il Consorzio di fronte alle Autorità ed ai terzi ed è competente in via principale per le seguenti funzioni:

- a) decide sul programma dei lavori previsti e sul loro finanziamento;
- b) nomina il vice-presidente, il segretario/a, il personale del Consorzio e i membri della Commissione tecnica;
- c) nomina, se necessario, un Ufficio di revisione esterno;

- d) convoca l'Assemblea e fissa l'ordine del giorno;
- e) sottopone ogni anno all'approvazione dell'Assemblea il consuntivo;
- f) propone al Consiglio di Stato, se speciali e motivate circostanze lo richiedono e dopo consultazione degli Enti interessati, la modifica del comprensorio e delle rispettive interessenze, riservata la procedura di legge (art. 8 e 9 della Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913);
- g) controlla lo stato tecnico delle opere, la cui manutenzione è assunta direttamente a cura e a carico dei singoli Enti consorziati, e segnala loro l'eventuale necessità di intervento;
- h) decide il prelevamento dei contributi consortili curandone l'incasso;
- i) fa rispettare le decisioni di sua competenza, e cura l'esecuzione di quelle emanate dalle Autorità superiori e dall'Assemblea consortile.

Art. 12

Deliberazioni

La Delegazione si costituisce con la presenza della maggioranza assoluta dei Delegati. Essa delibera a maggioranza dei voti emessi: in caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 13

Commissione tecnica

La Commissione tecnica si compone di tre membri, facenti parte della Delegazione consortile, in rappresentanza:

- dello Stato del Cantone Ticino;
- delle Ferrovie Federali Svizzere;
- dei Comuni consorziati.

La Commissione potrà avvalersi della consulenza dei capotecnici o consulenti tecnici dei vari Enti interessati e/o di un professionista.

Art. 14

Compiti

a) Essa provvede:

- all'allestimento dei capitolati d'onori per la manutenzione e la sorveglianza delle opere;
- a proporre alla Delegazione gli appalti e le delibere;
- a controllare e preavvisare i pagamenti alla Delegazione;
- a far osservare le decisioni di sua competenza e a curare l'esecuzione degli ordini emanati dalla Delegazione consortile.

b) Decide:

- sulle opere di primo intervento in caso di disastro o urgenza.

c) Preavvisa:

- l'esecuzione delle opere ordinarie.

d) Riferisce annualmente:

- all'Assemblea consortile con rendiconto e relazione tecnica sullo stato del territorio.

Art. 15

Commissione dei conti

La Commissione di revisione dei conti si compone di 3 membri. Essa procede all'esame della gestione dell'esercizio trascorso rassegnandone rapporto scritto all'Assemblea consortile.

La Commissione resta in carica per 4 anni.

La Delegazione può avvalersi di un Ufficio di revisione esterno.

Art. 16

Compiti del segretario/a

¹Il segretario/a tiene i verbali dell'Assemblea, delle sedute della Delegazione, i conti, la corrispondenza e l'archivio del Consorzio. Egli/Ella resta in carica 4 anni e la nomina scade 6 mesi dopo l'elezione della Delegazione consortile.

²La riconferma è acquisita se, entro 4 mesi dalle elezioni, la Delegazione consortile non comunica al dipendente la mancata conferma precisandone i motivi.

³Lo stipendio del segretario/a è fissato dalla Delegazione consortile.

Art. 17

Indennità

¹Ai membri della Delegazione, ai supplenti, ai revisori, viene corrisposta un'indennità di presenza alle sedute. Al Presidente è inoltre riconosciuta una indennità annua.

²Le prestazioni che i componenti della Delegazione assolvono su preciso mandato vengono equamente indennizzate.

³Sono interamente rimborsate le spese vive di trasferta sulla base del tariffario dei dipendenti dello Stato.

⁴Le indennità sono così definite:

- a) Al Presidente della Delegazione consortile viene corrisposta un'indennità annua di CHF 3'000.00 nonché le indennità di seduta.
- b) L'indennità di seduta ammonta a CHF 50.00 per i membri della Delegazione, i loro sostituti e i membri della Commissione di revisione.
- c) Per missioni e sopralluoghi, i membri della Delegazione consortile e delle commissioni hanno diritto alle seguenti indennità:
 - ½ giornata (di regola almeno 3 ore) CHF 100.00.
 - 1 giornata (di regola almeno 6 ore) CHF 200.00.

Art. 18

Norme di polizia

a) L'uso dei beni consortili (*) per bisogni diversi da quelli della loro destinazione è consentito, previo ottenimento del permesso della Delegazione consortile, se è conforme alla destinazione della cosa e non vi ostano motivi di polizia.

Sono in particolare subordinati a permesso: l'immissione di tubazioni di acque nei corsi d'acqua, la derivazione di acque dai corsi d'acqua, la costruzione di passerelle e ponti, la copertura di corsi d'acqua, l'occupazione e la pascolazione di scarpate, il deposito di materiali, il campeggio nelle golene, l'uso delle strade consortili per trasporti eccedenti il peso consentito.

Autorizzando l'uso speciale, il Consorzio non assume alcuna responsabilità nei confronti del titolare del permesso.

(*) Per beni consortili, secondo il concetto generale, si intendono tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Consorzio o la cui amministrazione e conservazione è affidata alla Delegazione consortile o suoi organi operativi. Ogni atto di disposizione è di competenza dell'Assemblea.

In analogia con gli art. 176 e segg. della LOC si suddividono in:

1. In beni amministrativi che servono direttamente all'adempimento dei compiti di diritto pubblico affidati al Consorzio.
 - 1.1. **sono beni amministrativi:**
 - le opere di arginatura catastate** nella perizia compresi i terreni golenali o di slargo;
 - le opere di premunizione valangaria** catastate nella perizia.
 - 1.2. I nuovi beni acquisiti e quindi non compresi nella perizia, formeranno oggetto di una catastazione a compendio.
2. In beni patrimoniali tutti gli altri.

b) Per l'uso speciale dei beni consortili, possono essere percepite delle tasse, da stabilire dalla Delegazione consortile, con riferimento a quanto previsto per l'uso del demanio pubblico da parte degli Uffici cantonali competenti.

Determinando l'ammontare delle singole tasse, si deve in particolare tener conto dell'intensità dell'uso, nonché del vantaggio economico derivante all'interessato; gli Enti pubblici sono di regola esentati dal pagamento di ogni tassa.

c) Le occupazioni abusive di aree consortili e i depositi di rifiuti e di materiali di ogni genere sono rimossi dal Consorzio a spese del trasgressore; il trasgressore è inoltre tenuto alla rifusione di ogni danno.

Art. 19

Rappresentante legale

Legalmente il Consorzio viene rappresentato dal Presidente congiuntamente con il segretario/a, o da chi ne fa le veci.

Art. 20

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 e relative modifiche dell'1.2.1987 nonché della LOC del 10.3.1987.

Il presente Regolamento entra in vigore l'1.1.2026, con l'approvazione dell'Assemblea del 4.4.2025 e la ratifica del Consiglio di Stato (risoluzione no. 5308) del 29.10.2025.

Per il Consorzio manutenzione Alta Leventina

Il Presidente



Ing. Roberto Corecco

La Segretaria



Silvia Pedrini

Airolo, 4 aprile 2025

CMAL - CONSORZIO MANUTENZIONE ALTA LEVENTINA

Casella postale 12
6780 Airolo

Email: info@cmal.ch